



LA LEGGE REGIONALE

nel quadro della legislazione
sull'amministrazione condivisa.
Contenuti e prospettive



Avv. Giulio Casilli, PhD

ART. 55 CTS

**Un "nuovo" modello
di amministrazione
di matrice sussidiaria...**

«fondato sull'ipotesi che allo stadio attuale di sviluppo della società italiana esistano i presupposti per impostare il rapporto fra amministrazione e cittadini in modo tale che questi ultimi escano dal ruolo passivo di amministrati per diventare soggetti attivi che, integrando le risorse di cui sono portatori con quelle di cui è dotata l'amministrazione, **si assumono una parte di responsabilità nel risolvere problemi di interesse generale» (G. Arena)**

Art. 55 CTS

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, **poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241**, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.



come precisato da D.M. n. 72/2021

**Principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)
buon andamento e imparzialità della PA (art. 97 Cost.)**

**l'attività amministrativa assurge a prestazione che deve essere
garantita al cittadino nel rispetto dei LEP previsti dalla legge**

(cfr.: Corte Cost. n. 322 del 2009; 203 e 207 del 2012)

Legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990)

Art. 29 della L. n. 241/1990 ("Applicazione della legge")

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2 bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti:

- gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento,**
- di individuarne un responsabile,**
- di concluderlo entro il termine prefissato,**
- di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e**
- di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa,**
- nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.**

Art. 29 della l. n. 241/1990 ("Applicazione della legge")

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti

- la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni,
- la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni,
- la segnalazione certificata di inizio attività e
- il silenzio assenso e
- la conferenza di servizi,

salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, **ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.**

2-quinquies. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**Le competenze regionali
nell'amministrazione condivisa:
osservate da vicino...**

CORTE COST. SENT. 131/2020

La Corte, già nella sentenza n. 185 del 2018 ha precisato che ricade tipicamente nella competenza statale nella materia «ordinamento civile» non solo **a) la conformazione specifica e l'organizzazione degli ETS, ma anche **b)** la definizione delle «regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche».**

CORTE COST. SENT. 131/2020

“Il legislatore regionale [...] se da un lato è **abilitato**, nell’ambito delle attività che ricadono nelle materie di propria competenza, a declinare più puntualmente, in relazione alle specificità territoriali, l’attuazione di quanto previsto dall’art. 55 CTS, **non può**, dall’altro, alterare le regole essenziali delle forme di coinvolgimento attivo nei rapporti tra gli ETS e i soggetti pubblici.”

→ **COMPETENZE EX ART. 117 COST.**



IL QUADRO

IN EVOLUZIONE

Regione Toscana (2020)

Regione Molise (2022)

Regione Umbria (2023)

Regione Emilia-Romagna (2023)

Regione Lazio* (DGR 2023)

Regione Piemonte (2024)

Regione Marche (2025)

Regione Puglia (2025)

...

UNA PANORAMICA REGIONALE

Regioni Toscana e Molise: norme per incentivare il **ricorso prioritario** all'istituto della co-programmazione - nell'ottica del coinvolgimento del Terzo settore - attraverso la previsione di un obbligo di motivazione in capo alle amministrazioni pubbliche con riferimento alle esigenze che eventualmente ne impediscono l'attivazione;

Regione Umbria: **favor esplicito** rispetto al ricorso agli strumenti dell'amministrazione condivisa nei settori di attività di interesse generale di competenza regionale.

Regione Emilia-Romagna: ha introdotto la possibilità che l'oggetto della co-progettazione possa riguardare la **valorizzazione di beni mobili ed immobili pubblici per lo svolgimento di attività di interesse generale**, risultata *a posteriori* coerente con l'orientamento espresso con la nota del 7 luglio 2023, n. 1059 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Si osservino, inoltre, le diffuse previsioni che si prefiggono di fornire riscontro a interrogativi emersi nella prassi attuativa, come quelle relative alla **misurazione dell'impatto sociale** delle attività svolte in co-progettazione e/o co-programmazione, o quelle attraverso cui la Regione Emilia-Romagna riconosce **i nuovi bisogni formativi** degli operatori dell'amministrazione condivisa.

TOSCANA

L.R. 22 LUGLIO 2020, N. 65



PIEMONTE

L.R. 25 marzo 2024, n. 7 ("Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese")



L.R. 25 marzo 2024, n. 7 ("Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese")

Vecchia formulazione:

Art. 10, co. 1:

I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi: [...]

b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti del terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso

NUOVA VERSIONE (modifica apportata da l.r. 9/2025):

Art. 10, co. 1:

b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore;

MARCHE

L.R. 7 Agosto 2025, n. 23 ("Norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'attivismo civico e dell'economia sociale nella regione Marche")





GRAZIE!

giulio.casilli@unimi.it